



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione d'invalidità, si può pignorare?

Autore: Noemi Secci | 25/05/2018



Pensioni d'inabilità e d'invalidità Inps: possono essere pignorate dai creditori o da Agenzia entrate riscossione per cartelle esattoriali?

Hai paura di perdere una parte della pensione d'invalidità perché rischi il **pignoramento** per debiti non pagati o cartelle esattoriali? Forse non sai che in

alcuni casi la tua **pensione d'invalidità non può essere pignorata**. Questo dipende dalla natura della tua pensione: se si tratta di una prestazione previdenziale, cioè basata sui contributi versati, è pignorabile alla pari delle altre pensioni; se, invece, si tratta di una prestazione di assistenza, non può essere pignorata.

Nei casi in cui la tua prestazione sia soggetta a pignoramento, hai comunque diritto a un minimo mensile impignorabile, il cosiddetto **minimo vitale**: solo la sua eccedenza può essere pignorata, nella misura stabilita dalla legge.

Ma procediamo per ordine e vediamo in quali situazioni **si può pignorare la pensione d'invalidità**.

Pensione d'invalidità

Se la tua **pensione d'invalidità** è l'[assegno ordinario d'invalidità](#), devi sapere che si tratta di una **prestazione previdenziale**: questa prestazione, difatti, viene liquidata non solo a causa dell'invalidità superiore ai 2/3, ma anche in base al fatto che il lavoratore sia assicurato presso l'Inps (come lavoratore dipendente, imprenditore, libero professionista) e possieda almeno 5 anni di contributi di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio.

Senza questo requisito contributivo minimo, l'assegno ordinario d'invalidità non viene erogato; inoltre, l'assegno è calcolato sulla base dei **contributi versati**, di conseguenza questa **pensione d'invalidità si può pignorare**.

Si tratta dunque di una prestazione ricompresa tra le **pensioni a carattere previdenziale**, come quelle di vecchiaia, invalidità, anzianità o anticipata e ai superstiti, pertanto il **pignoramento** segue le regole generali.

Pensione d'inabilità

Se percepisci la **pensione d'inabilità** per assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa, devi sapere che si tratta ugualmente di una **prestazione previdenziale [1]**: questa prestazione, difatti, viene liquidata non solo a causa dell'inabilità assoluta e permanente, ma anche in base al fatto che, come abbiamo osservato per l'assegno d'invalidità, il lavoratore sia assicurato presso l'Inps (come lavoratore dipendente, imprenditore, libero professionista) e

possieda almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio.

Sono prestazioni previdenziali anche le [pensioni d'inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro](#) percepite dai dipendenti pubblici, e le prestazioni d'inabilità e d'invalidità ricevute dai professionisti in base ai requisiti previsti dalle casse previdenziali di appartenenza.

Le pensioni d'inabilità elencate, difatti, anche se spettanti a causa delle condizioni di salute del lavoratore interessato, prevedono dei requisiti minimi di contribuzione; inoltre, sono calcolate sulla base dei **contributi versati** (a prescindere dall'applicazione di eventuali maggiorazioni). Si tratta dunque di **pensioni pignorabili** secondo le regole generali, perché ricomprese tra le **pensioni a carattere previdenziale**.

Pignoramento pensione d'invalidità

Secondo il codice di procedura civile **[2]**, le somme dovute a titolo di pensione o indennità assimilabili (come la **pensione d'invalidità o di inabilità**) non possono essere pignorate sino all'ammontare corrispondente a **1,5 volte l'assegno sociale**, cioè a **679,50 euro mensili** (importo valido per il 2018, perché corrisponde a 1,5 volte l'assegno sociale, pari attualmente a 453 euro mensili). L'**eccedenza** può essere **pignorata** nei limiti previsti dalla legge:

- nella misura di **1/5**, nella generalità dei casi;
- nella misura di **1/10**, di **1/7** o di **1/5**, a seconda dell'ammontare della pensione (sino a 2500 euro, da 2500 a 5mila euro, oltre 5mila euro), per i crediti dovuti all'agente della riscossione (non più Equitalia, ma Agenzia delle Entrate Riscossione).

Ad esempio, se il pensionato percepisce dall'Inps un assegno ordinario di inabilità pari a 700 euro mensili, può essere pignorato **un quinto** dell'eccedenza rispetto a 679,50 euro, cioè un quinto di 20,50 euro, ossia 4,10 euro mensili. Se il pignoramento è effettuato dall'Agente della riscossione può essere pignorato solo **un decimo** dell'eccedenza: potranno essere tolti, in pratica, 41 centesimi dalla pensione mensile.

Bisogna fare attenzione, però: quanto esposto vale, come anticipato, se la pensione d'invalidità o inabilità in pagamento è un trattamento riconosciuto sulla

base dei contributi versati.

Si può pignorare la pensione d'invalidità civile?

Se, invece, la prestazione non è una vera e propria pensione d'invalidità o inabilità, ma si tratta della [pensione d'invalidità civile](#), cioè dell'**assegno** dovuto agli **invalidi civili totali** o parziali. Questa prestazione difatti rientra i **sussidi assistenziali** e, pertanto, non può essere mai pignorata. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile **[2]** per tutte le **prestazioni di assistenza**, perché sono finalizzate a garantire il minimo vitale e a "reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia".

Per capire se la tua è una pensione d'inabilità o un assegno ordinario d'invalidità, o si tratta invece dell'assegno di assistenza per gli invalidi totali o parziali, puoi considerare l'importo mensile che ti viene versato: se è pari a **282,54 euro** (per l'anno 2018), parliamo proprio della **pensione per inabili**, o invalidi civili totali, quindi di una prestazione di assistenza totalmente impignorabile.

In questo caso, non puoi subire alcun pignoramento sulla prestazione.

Si può pignorare l'assegno di accompagnamento?

Oltre alle pensioni d'invalidità civile, ci sono ulteriori prestazioni di assistenza previste per invalidi e inabili: l'[assegno di accompagnamento](#) ne è un esempio. Si tratta di una prestazione, pari a 516,35 euro mensili, che è riconosciuta agli invalidi al 100% non autosufficienti. Anche l'assegno di accompagnamento, essendo una prestazione di assistenza, **non è pignorabile**.

Si può pignorare il conto corrente in cui è accreditata la pensione?

Il conto corrente in cui è accreditata la pensione può essere pignorato, ma con dei limiti. Solo i conti correnti in cui vengono accreditati redditi diversi da quelli di

lavoro dipendente o di pensione, infatti, possono essere pignorati integralmente: è il caso del conto corrente in cui sono accreditati i proventi derivanti dall'attività professionale, imprenditoriale o finanziaria (si pensi al conto di appoggio di titoli di stato, di obbligazioni o azioni). Per i conti in cui viene accreditata la busta paga o la pensione invece valgono i limiti seguenti:

- la somma depositata sul conto prima dell'arrivo dell'atto di pignoramento viene bloccata solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale (ossia 1.359 euro);
- sui successivi accrediti, valgono i limiti relativi allo stipendio o pensione (un quinto, un settimo o un decimo a seconda dell'importo del cedolino).

Note

[1] L.222/1984. **[2]** Art. 545 c.p.c.